

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 593

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, AYALA, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, CALVI, CHIUSOLI, DI GIROLAMO, FASSONE, FLAMMIA, GARRAFFA, GIOVANELLI, MARITATI, MASCIONI, MONTALBANO, NIEDDU, PASQUINI, PIATTI, PIZZINATO, ROTONDO, STANISCI, TONINI, VISERTA COSTANTINI, PAGANO, VICINI, BETTONI BRANDANI, MURINEDDU, VILLONE, MACONI, ACCIARINI, IOVENE, PASCARELLA e BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

—————

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l’emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d’attuazione e tecniche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo al nostro esame, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è il frutto di un lungo approfondimento svolto nella Commissione lavoro, previdenza sociale nel corso della XIII Legislatura.

Tale approfondimento si è snodato anzitutto attraverso una serie di ricche e stimolanti audizioni dei dirigenti delle organizzazioni sociali, dei rappresentanti delle regioni, degli enti pubblici competenti, di esperti ed operatori della prevenzione. Il loro contributo è servito ad approfondire, precisare, integrare il testo al nostro esame, anche perchè esso proveniva da soggetti istituzionali e sociali impegnati in prima fila sul terreno della salute e della sicurezza del lavoro.

Occorre naturalmente partire dall'articolo 2087 del codice civile per arrivare ai decreti prevenzionistici degli anni Cinquanta e, finalmente, alla legge di riforma sanitaria, la legge 23 dicembre 1978, n. 833. Com'è noto, la riforma sanitaria conteneva una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale delega non è stata esercitata e le successive disposizioni attuative di direttive comunitarie si sono sovrapposte alle precedenti.

È il caso dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 25 gennaio 1992, n. 77, e, finalmente, dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, di seguito definito nel suo insieme «decreto 626-bis». Con quest'ultimo si dava attuazione ad otto direttive comunitarie, tra cui la cosiddetta direttiva comunitaria quadro 89/391/CEE. Si è creato così un quadro normativo complesso, che richiede un incisivo inter-

vento di coordinamento e di integrazione. D'altro canto, come si diceva, il «decreto 626-bis» si è sovrapposto alla legislazione precedente senza che sia chiaro quali norme precedenti siano state abrogate.

Lo stesso discorso vale per i successivi decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 493 e 14 agosto 1996, n. 494, e 25 novembre 1996, n. 624 e 25 novembre 1996, n. 645, riguardanti, rispettivamente, la segnaletica di sicurezza, la sicurezza nei cantieri, la sicurezza nelle industrie estrattive, la tutela delle lavoratrici madri.

Oltre all'esigenza di riordinare, il disegno di legge dovrebbe anche provvedere ad introdurre nell'ordinamento quelle innovazioni che appaiono ineludibili per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione. Infatti, mentre il fenomeno degli infortuni sul lavoro rimane ben più in alto della media europea, si manifestano nuove malattie professionali, frutto dell'evoluzione delle metodologie produttive, dell'impiego di nuove sostanze e nuovi prodotti, di fronte alle quali il nostro ordinamento prevenzionistico non è ancora attrezzato.

Il disegno di legge prevede tre direttrici d'intervento. In primo luogo, esso tende a promuovere la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e dei principi generali di tutti i provvedimenti esistenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, da quelle concernenti gli obblighi a carico dei vari soggetti a partire dal datore di lavoro, ai connotati della vigilanza, alla formazione, al sistema informativo, al sistema sanzionatorio e processuale.

A tale parte generale si aggiunge la previsione di alcuni decreti legislativi, per i settori specifici, destinati ad integrare la normativa di carattere generale con valori, indicazioni,

misure anche analitiche, ma suscettibili di un più rapido aggiornamento.

Il disegno di legge tende a promuovere l'adozione di una normativa di carattere regolamentare, ancor più facilmente adeguabile, con contenuti tecnici ed attuativi, normativa che trova il suo fondamento nel provvedimento generale di delega e nel successivo testo unico. In tal modo, anche il sistema sanzionatorio trova il suo radicamento in una fonte legislativa, conformemente alle indicazioni desumibili da una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 312 del 18 luglio 1996.

La complessità della materia e la quantità delle norme da considerare rendono indispensabile il ricorso al sistema della delega al Governo, secondo il sistema rinforzato di intervento del Parlamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si illustra di seguito il contenuto dei dieci articoli di cui consta il disegno di legge.

L'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il testo unico di cui agli articoli successivi.

L'articolo 2 richiama, ai fini dell'adozione del testo unico, le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere delle Commissioni competenti in materia di lavoro dovrà essere formulato nel termine di quaranta giorni. Il Governo, tenuto conto del parere, provvederà, ove occorra, a riformulare il testo, sul quale le Commissioni dovranno conclusivamente pronunciarsi entro trenta giorni.

L'articolo 3 fornisce i principi generali per il testo unico, compendiabili come segue:

*a)* il rispetto della salute e della sicurezza dovrà essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

*b)* la prevenzione dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati;

*c)* la tutela della salute e della sicurezza dovrà essere garantita in tutti i settori pubblici e privati e per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro;

*d)* la tutela della salute e della sicurezza dovrà essere realizzata con l'obiettivo della prevenzione globale e unitaria, anche con riferimento alle condizioni ambientali. Dovrà essere garantito il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione a tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

*e)* dovranno essere garantite la formazione e l'informazione nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella prevenzione;

*f)* le norme delegate non potranno prevedere alcun abbassamento del grado di tutela previsto dalle normative vigenti;

*g)* l'adozione delle misure relative alla sicurezza non dovrà comportare alcun onere finanziario per i lavoratori;

*h)* le disposizioni dovranno ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

*i)* andranno eliminate le formulazioni troppo elastiche o generiche, e quelle comportanti disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati.

L'articolo 4, che riveste carattere centrale, contiene i principi e criteri direttivi per il testo unico, secondo un modello di delega molto dettagliato e vincolante per il Governo.

In questa sede si richiamano i punti che appaiono maggiormente significativi. Alla stregua della lettera *b)*, le disposizioni di sicurezza andranno estese a tutti i settori e per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile e di pronto intervento, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicu-

rezza pubblica, dell'Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro saranno però applicate tenendo conto delle caratteristiche peculiari del servizio prestato.

Particolarmente rilevanti appaiono le previsioni, contenute nelle lettere da *q*) a *v*), relative alla semplificazione delle procedure, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio da parte delle piccole e medie imprese, delle aziende artigiane, commerciali, agricole che svolgono attività stagionali. Ad esempio il numero 18 dispone che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

La lettera *z*) prevede l'accorpamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti relative agli obblighi del datore di lavoro, mentre la lettera *aa*) tende a ribadire la responsabilità diretta del datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi.

La lettera *cc*) si riferisce all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, mentre il numero 25 definisce i casi in cui il servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

La lettera *ee*) prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano periodicamente fissati i requisiti professionali e gli *standard* di qualità dei soggetti individuali e delle società che svolgono assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro.

Le lettere da *ff*) a *ii*) individuano una serie di garanzie e diritti a tutela dei lavoratori che si trovano esposti sul luogo di lavoro a situa-

zioni di pericolo, o che siano divenuti inidonei alla mansione svolta per motivi connessi alle condizioni di lavoro.

La lettera *ll*) si riferisce all'attività di informazione e formazione dei lavoratori a cura del datore di lavoro, mentre la successiva lettera *mm*) prevede l'inserimento di attività didattico-formativa in materia di prevenzione e sicurezza nei programmi scolastici.

Le lettere *oo*) e *pp*) riguardano la figura del medico competente, mentre le successive lettere *ss*) e *tt*) prevedono l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale.

La lettera *vv*) riguarda la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni, l'esposizione al rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni.

Le lettere *eee*) a *lll*) riguardano la prevenzione nei gruppi di imprese e i diritti dei relativi rappresentanti per la sicurezza, mentre quelle da *mmm*) a *qqq*) riguardano i diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La lettera *pppp*) si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri, mentre le lettere da *qqqq*) a *uuuu*) riguardano le responsabilità, gli obblighi, le procedure della prevenzione nelle pubbliche amministrazioni.

Le lettere da *vvvv*) a *oooo*) riguardano responsabilità, obblighi, procedure della prevenzione nell'agricoltura.

Le lettere da *rrrr*) a *vvvv*) tendono a promuovere un miglior coordinamento delle attività di tutti gli enti pubblici competenti in materia di prevenzione.

Le lettere da *zzzz*) a *aaaa*) forniscono indicazioni per approfondire la conoscenza delle nuove malattie professionali.

Le lettere da *bbbbbb*) a *cccccc*) riguardano la collaborazione fra tutti gli enti pubblici che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro.

Le lettere da *ffffff*) a *iiiiii*) si riferiscono alle competenze e ai poteri degli organi di vigilanza.

Molto importante è la lettera *llllll*), che delega il Governo a definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali per le piccole aziende e gli artigiani che investano in sicurezza e/o predispongano programmi di adeguamento alle normative di sicurezza e igiene.

Le lettere *mmmmmm*) e *nnnnnn*) dettano i criteri da seguire per risolvere alcuni problemi emersi nella prima fase di applicazione del nuovo istituto della prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. In particolare si tratta di correggere una situazione nella quale i tempi concessi alle imprese per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza tendono ad essere troppo lunghi.

A fronte di una accertata violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute, il tempo concesso è arrivato sino a due anni. Si propone di stabilire che il termine massimo non possa essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga di tre mesi.

Le lettere da *oooooo*) a *ssssss*) infine introducono alcune disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e di carattere processuale.

La *ratio* è di attribuire all'apparato sanzionatorio una funzione decisamente preventiva, privilegiando la realizzazione dell'interesse pubblico e del diritto dei lavoratori alla sicurezza e igiene del lavoro rispetto alla funzione meramente repressiva.

Inoltre, grazie allo speciale istituto della prescrizione, l'applicazione delle pene sarà riservata esclusivamente ai casi in cui proprio non vi è alcuna volontà di regolarizzare la situazione.

Si prevede inoltre che, nei casi in cui sia da irrogare la pena detentiva, sia applicata anche la sanzione della sospensione per un anno dei benefici contributivi e delle agevo-

lazioni, anche fiscali, eventualmente goduti dall'impresa.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di alcune disposizioni volte a regolare l'intervento e la costituzione di parte civile delle rappresentanze dei lavoratori nei procedimenti penali per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'articolo 5 reca una serie di deleghe legislative per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari. Si tratta delle costruzioni e dei cantieri temporanei o mobili, degli appalti pubblici, dell'industria estrattiva, dei lavori in sotterraneo, del settore dell'agricoltura, dell'allevamento, della forestazione.

Particolarmente dettagliata e penetrante è l'indicazione dei contenuti della delega concernente il settore agricolo (con riferimento in particolare ai macchinari, ai prodotti fitosanitari e alla trasformazione e conservazione del prodotto).

Il comma 6 dell'articolo 5, in particolare, riguarda le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici e elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.

Il comma 7 si riferisce ai generatori di vapore, ai recipienti di vapore, ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.

Il comma 9 reca una delega legislativa per il riordino della normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro in settori specifici come i trasporti terrestri e pubblici, la navigazione marittima, gli impianti telefonici, l'industria della cinematografia, della televisione, e il settore delle poste e telecomunicazioni.

Il comma 12 prevede che lo schema dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 in commento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro, che dovranno esprimersi entro trenta giorni. Tale parere sarà vincolante sui punti sui quali le valutazioni saranno concordi.

L'articolo prevede l'adozione da parte del Governo, in conformità dell'articolo 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche. Tale regolamento dovrà intervenire sulle seguenti materie:

- a) pronto soccorso, salvataggio, lotta anti-incendio, gestione dell'emergenza;
- b) requisiti essenziali di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro;
- d) mezzi di sollevamento e trasporto;
- e) dispositivi di protezione individuale;
- f) materie, sostanze e prodotti pericolosi;
- g) segnaletica di sicurezza;
- h) movimentazione manuale dei carichi.

Il regolamento sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli 1 e 4 della legge.

Su di esso, entro trenta giorni, saranno chiamate a pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari.

Il regolamento dovrà periodicamente essere aggiornato, con la stessa procedura dell'emanazione. Ai meri aggiornamenti tecnici si provvederà tuttavia con semplice decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 7, che si riferisce all'attuazione delle direttive comunitarie, prevede la presentazione al Parlamento ogni tre anni, ad opera del Governo, di un disegno di legge delega per l'integrazione del testo unico con le nuove disposizioni derivanti dalle direttive comunitarie.

Sempre con periodicità triennale è prevista la presentazione da parte del Governo di uno o più regolamenti, da adottare secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge con le nuove disposizioni relative

alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie.

Lo schema dei regolamenti verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro, che dovranno pronunciarsi entro quaranta giorni.

Gli articoli 8, 9 e 10, infine, si riferiscono all'entrata in vigore, alle abrogazioni e alla facoltà del Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal presente provvedimento nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Tale è, per grandi linee, onorevoli senatori, il contenuto del testo proposto.

Si tratta di un tentativo di tratteggiare i fondamenti di un quadro complessivo della disciplina della prevenzione, della sicurezza e dell'igiene mediante lo strumento del testo unico per gli aspetti generali, di alcuni decreti delegati per settori specifici ed esposti a rischi particolari ed infine del regolamento di carattere attuativo e tecnico. Il tutto anche con la possibilità di aggiornamento agevole, soprattutto per le disposizioni a carattere specifico.

L'obiettivo è pervenire ad una disciplina coordinata, certa e chiaramente percepibile per quanto riguarda doveri e obblighi, nella ferma convinzione che ogni sforzo deve convergere sulla creazione di un sistema fondato essenzialmente sulla prevenzione, e nel quale la repressione costituisca soltanto l'*extrema ratio*.

Il livello degli infortuni e delle malattie da lavoro potrà infatti essere finalmente ridotto in modo consistente solo quando si creerà una vera e diffusa cultura della prevenzione. A tale obiettivo il disegno di legge al nostro esame vuole dare un contributo, tenendo ferme le seguenti opzioni di fondo: evitare ogni abbassamento della soglia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; ridurre sensibilmente gli adempimenti burocratici o cartacei, prevedendo in particolare procedure semplificate per le

piccole e medie imprese; rafforzare il sistema informativo sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; migliorare il coordinamento fra tutti gli enti pubblici competenti per la sicurezza sul lavoro; investire robustamente su formazione, informazione, istituzione e addestramento dei lavo-

ratori in materia di sicurezza; definire un sistema di incentivazione e di norme premiali per le piccole e medie aziende e artigiani che investono in sicurezza e/o predispongono programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro provvedendo al riordino, al coordinamento, al miglioramento, all'integrazione e all'innovazione, ove necessaria, e tenendo conto, in ogni caso, dell'esigenza di semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

## Art. 2.

*(Procedimento per l'adozione del testo unico)*

1. Il testo unico è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non rite-



nute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo al Parlamento per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 3.

*(Principi generali per il testo unico)*

1. Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

a) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

b) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

c) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;

e) deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

f) deve essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;

g) devono essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

h) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

i) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;

l) ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

m) devono essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che ren-

dano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

n) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.

#### Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi per il testo unico)*

1. In attuazione dei principi generali sanciti dall'articolo 3, il decreto legislativo dovrà essere uniformato ai seguenti principi e criteri specifici:

a) riunificare le disposizioni e i principi generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro contenute nell'articolo 2087 del codice civile; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni; nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; nel regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/444/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e in ogni altra disposizione legislativa vigente, nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'aumentata complessità dei metodi e processi organizzativi e produttivi, anche al fine di assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza;

b) procedere all'integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, stabilendo norme specifiche in relazione alla dimensione dell'azienda, al numero degli occupati, ai rischi presenti e noti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che svolgono le loro attività solo stagionalmente, stabilendo altresì che soltanto nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile e di pronto intervento, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, dell'università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni

loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la funzione pubblica;

c) assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i lavoratori, nonchè alle categorie ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti, tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle varie tipologie di rapporti, nonchè della qualità delle prestazioni e dei rischi ad essi connessi;

d) riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si considera tale la persona titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva o amministrativa, in quanto titolare dei poteri organizzativi e di spesa;

e) definire servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;

f) definire responsabile del servizio di prevenzione e protezione la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, stabilendo altresì i requisiti professionali, derivanti dall'esperienza o dal possesso di determinati titoli, diversificati a seconda del tipo di impresa, di attività e di rischio, necessari per essere designato responsabile del servizio;

g) definire medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, ovvero, ove necessario, altre specializzazioni equipollenti individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-

stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanità conseguita con le modalità ed entro il termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

*h)* definire rappresentante per la sicurezza la persona, ovvero le persone, eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

*i)* definire prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste, o comunque finalizzate ad evitare o diminuire, in tutte le fasi dell'attività lavorativa, i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

*l)* definire rischio qualunque probabilità di danno alla salute o all'integrità psico-fisica conseguente allo svolgimento di un'attività connessa al lavoro;

*m)* definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le misure generali di prevenzione e di sicurezza che debbono essere adottate, prevedendo, in particolare:

1) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

2) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

3) l'eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione

al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

4) la sostituzione di ciò che presenta elementi di pericolosità con sostanze, prodotti, strumenti, macchine, apparecchiature e quant'altro, che escludano tali elementi o quanto meno li riducano, ove non sia tecnicamente possibile la radicale eliminazione, al livello minimo, provvedendosi nel contempo ad adeguate misure protettive;

5) l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici nella concezione e nella progettazione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonché mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzione dei loro effetti sulla salute fisica e mentale;

6) le misure tecniche, le misure di protezione collettiva, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e di metodi di lavoro appropriati, le misure igieniche, nonché le misure di protezione individuale da adottarsi quando non sia possibile evitare con le altre misure l'esposizione al pericolo;

7) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono esposti al rischio;

8) l'utilizzo limitato e controllato degli agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e di ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo;

9) il controllo sanitario preventivo e periodico, nei casi previsti, e prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio o dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quelle lavorazioni la cui esposizione può provocare danni a distanza di tempo, stabilendo che tali controlli sono comunque senza oneri per i lavoratori, sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui rischi specifici ai quali sono esposti e il controllo dell'esposizione al rumore, ai campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati perico-

losi o nocivi, mediante la misurazione dell'agente;

10) il rispetto dei valori limite, quando previsto da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, di esposizione a rumore, a campi elettromagnetici, a vibrazioni, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e a sostanze e preparati pericolosi o nocivi e le misure da attuare quando sia superato il valore limite per identificare le cause del superamento ed ovviarvi riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;

11) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

12) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

13) le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, in collegamento e integrazione con il servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

14) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

15) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute



e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

16) l'informazione, la formazione completa e l'addestramento, preventivi e periodici, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, a campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione ai rischi;

17) la tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni, dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

18) l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai risultati collettivi e non nominativi degli accertamenti sanitari e l'accesso dei lavoratori ai risultati dei controlli sanitari effettuati sulla propria persona;

19) la notifica alle autorità competenti dei nuovi insediamenti produttivi, nonché di quelli di rilevante trasformazione del sistema produttivo, accompagnata da relazione tecnica con indicazioni relative alla sicurezza e igiene del lavoro;

20) la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione per la tempestiva rilevazione delle malattie da lavoro;

*n)* prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, consistente nell'adozione delle misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione dell'emergenza, previste alla lettera *m)*, nonché di tutte le misure stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica;

*o)* stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicu-

rezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione;

*p)* stabilire che la documentazione relativa agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi deve riguardare, oltre alla stessa valutazione dei rischi e ai criteri adottati per effettuarla, l'indicazione delle misure adottate nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;

*q)* prevedere che, in deroga ai principi generali, le piccole imprese procedano all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati definendo per l'adempimento procedure standardizzate, tali da rendere, in ogni caso, facilmente verificabile la valutazione dei rischi effettuata;

*r)* stabilire, per le piccole e medie imprese, per le attività di carattere stagionale, per le attività che, per loro natura, sono destinate a svolgersi in più luoghi, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti a tempo determinato e per le attività svolte dalle associazioni di volontariato, che con apposito decreto ministeriale saranno definite, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, procedure semplificate per gli adempimenti documentali;

*s)* disporre che le procedure semplificate di cui alla lettera *r)* non si applichino alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle attività estrattive e minerarie, alle aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, alle aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, alle aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o al rischio di incendio o esplosione, alle strut-

ture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

t) disporre che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;

u) stabilire, per le imprese di nuova costituzione, che la valutazione dei rischi venga effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività e che la valutazione venga aggiornata ogni volta che si pongono in essere rilevanti modifiche del processo produttivo;

v) semplificare tutte le procedure di comunicazione, di notificazione e di invio di documentazione agli organi della pubblica amministrazione, definendo i rapporti necessari tra i diversi uffici della stessa amministrazione e tra le diverse amministrazioni pubbliche al fine di ridurre le fasi procedurali e di uniformare e accorpare i procedimenti amministrativi che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

z) riunire, integrare e semplificare le disposizioni vigenti relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando il principio che ciascuno è responsabile nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, mantenendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e tutti gli obblighi il cui adempimento presuppone l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

aa) stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, l'elaborazione del documento relativo alle valutazioni effettuate, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate e il programma di attuazione di tutte le misure necessarie, nonchè la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi propri del datore di lavoro;

*bb)* salvo quanto disposto alla lettera *aa)*, stabilire che la delega delle funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve essere formulata con chiarezza, deve indicare in termini precisi le specifiche funzioni delegate, deve essere conferita a persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei e deve comportare l'attribuzione dei poteri, dei mezzi e della capacità di spesa necessari per lo svolgimento dei compiti delegati;

*cc)* riformulare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione in modo da stabilire chiaramente: che, fermo restando quanto stabilito alla lettera *oo)* per il medico competente, il servizio deve essere obbligatoriamente organizzato all'interno delle aziende di medie e grandi dimensioni; che lo stesso può essere integrato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da soggetti esterni solo quando le capacità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva siano insufficienti; che, comunque, il servizio deve essere costituito solo all'interno dell'azienda per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose che comportino rischi rilevanti o speciali forme di sorveglianza sanitaria, e comunque per le centrali termoelettriche, per gli impianti e laboratori nucleari, per le imprese esercenti attività estrattive e minerarie, per le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, per le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, per le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private; prevedere che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità di avvalersi di competenze esterne all'azienda per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione;

*dd)* definire i casi in cui i compiti del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo e ai rischi dell'attività svolta, nonchè al possesso dei requisiti professionali minimi necessari, escludendo, in ogni caso, da tale previsione le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le attività estrattive e minerarie, le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private; prevedere che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

*ee)* stabilire che, per lo svolgimento in conto proprio o per conto di società dell'attività di assistenza e consulenza ai datori di la-

voro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, sono necessari requisiti professionali e *standard* di qualità da definire e da aggiornare periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute; prevedere altresì un apposito tariffario per lo svolgimento delle suddette attività; stabilire sanzioni amministrative per coloro che svolgono delle attività senza il possesso dei requisiti o al di fuori delle tariffe;

*ff)* sancire il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, in tutti i casi in cui sussista un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile;

*gg)* assicurare che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta;

*hh)* integrare le disposizioni relative alla posizione dei lavoratori prevedendo, qualora il lavoratore sia allontanato, anche definitivamente, dal posto di lavoro a seguito degli accertamenti sanitari, per motivi sanitari connessi alle condizioni di lavoro, il diritto del lavoratore stesso di essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime svolte e solo ove ciò non sia possibile a mansioni inferiori, senza alcuna diminuzione della retribuzione, stabilendo altresì che, salvi i casi di totale inabilità, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento;

*ii)* prevedere, per il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro, la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e, per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego, la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende contrattate tra le organizzazioni dei datori di

lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

*ll)* definire i compiti del datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, prevedendo altresì l'attivazione di idonee campagne informative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e l'istituzione, sulla base di apposite convenzioni, di specifici corsi in materia antinfortunistica e prevenzionale, per la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale delle istituzioni pubbliche addetto a funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori; prevedere altresì che tali attività debbano essere volte ad indurre comportamenti lavorativi sicuri e ad abituare i lavoratori ad utilizzare i sistemi di sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione individuale; stabilire, infine, che siano definiti i contenuti essenziali di specifici pacchetti formativi;

*mm)* prevedere che con appositi provvedimenti dei Ministri competenti siano introdotte nelle scuole di ogni ordine e grado attività didattico-formative obbligatorie, finalizzate all'acquisizione della capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro, e siano integrati i piani di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei diplomi e dei corsi di laurea con attività didattiche volte alla preparazione sulle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'attività oggetto del programma di studio;

*nn)* coordinare la disciplina della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e igiene del lavoro con le disposizioni della

legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, relative agli accertamenti sanitari;

*oo)* stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, o titolari di un rapporto di lavoro libero-professionale o di un rapporto di lavoro subordinato;

*pp)* stabilire che i medici dipendenti di strutture pubbliche addetti all'attività di vigilanza sul rispetto della legislazione prevenzionistica non possano svolgere l'attività di medico competente nell'ambito della stessa regione in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico;

*qq)* stabilire l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al medico competente, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti;

*rr)* stabilire che, avverso il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso;

*ss)* prevedere il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi, prevedendo altresì la raccolta di tutti i dati, secondo cri-



teri generali per la registrazione delle informazioni, in un unico documento personale;

tt) prevedere che il regolamento di cui alla lettera sss) sia periodicamente verificato e aggiornato, con le stesse procedure previste per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e in ogni caso secondo cadenze periodiche prestabilite;

uu) ferma restando la facoltà di avvalersi di altri medici specialisti, introdurre disposizioni volte ad assicurare al medico la possibilità di fare eseguire ulteriori accertamenti sanitari suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze, nonchè a consentire che ulteriori accertamenti siano richiesti dalle autorità di vigilanza;

vv) riunire, riordinare, coordinare tra loro e integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984, nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, relative alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli infortuni, dei registri riguardanti l'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e delle cartelle sanitarie e di rischio;

zz) prevedere che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle parti di macchine, dei componenti di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro siano tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e salute generali e ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni di legge o re-

golamentari al momento delle scelte progettuali e tecniche;

*aaa)* vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e qualunque altra forma di immissione sul mercato di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

*bbb)* prevedere che gli installatori e montatori di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro generale, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti;

*ccc)* fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5 in materia di cantieri temporanei o mobili, riordinare e coordinare le disposizioni sulla sicurezza del lavoro con la normativa sui lavori pubblici e in genere sui lavori in appalto, in modo da definire una disciplina trasparente ed efficace per garantire che gli eventuali ribassi o risparmi di spesa non ricadano sulla sicurezza; ridefinire comunque le disposizioni vigenti relative alla sicurezza e igiene del lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, introducendo l'obbligo del committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, nonché attribuendo la responsabilità al committente del coordinamento fra le varie imprese e tra le varie attività svolte, stabilendo altresì l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di attuare le misure di sicurezza anche in relazione alla presenza simultanea o successiva nei luoghi di lavoro di più imprese;

*ddd)* prevedere che il piano di sicurezza elaborato dal committente sia allegato al contratto di appalto o di lavoro; che l'adozione del piano di sicurezza sia requisito di validità del contratto e che lo stesso piano si allegato alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi;

*eee)* assicurare ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza una adeguata informazione sui rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nei luoghi di lavoro;

*fff)* fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, prevedere che qualora l'appaltatore impieghi impianti, macchine e attrezzature del committente non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari, trovino applicazione le sanzioni penali previste per la violazione del divieto generale di concessione in uso di impianti, macchine e attrezzature non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;

*ggg)* stabilire, per i gruppi di imprese, le disposizioni necessarie per garantire il coordinamento a livello di direzione di gruppo dell'attività prevenzionistica e per assicurare ai lavoratori delle aziende del gruppo e ai loro rappresentanti la possibilità di incontrarsi e coordinarsi tra loro per l'esercizio dei diritti e delle funzioni loro attribuiti;

*hhh)* definire le condizioni e le procedure affinché i gruppi di imprese possano costituire un servizio di prevenzione e protezione unico;

*iii)* stabilire che, qualora più società appartenenti al medesimo gruppo operino negli stessi ambienti di lavoro, la direzione del gruppo, o, se diversa, l'impresa che ha messo a disposizione i locali di lavoro, sia tenuta ad elaborare un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, a definire le procedure di emergenza, ad assicurare il coordinamento, anche attraverso la nomina di un responsabile, a vigi-

lare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e ad assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate sui rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese nei luoghi di lavoro;

*lll)* prevedere che in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera *iii)* siano comminate le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici;

*mmm)* prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità;

*nnn)* garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa;

*ooo)* assicurare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione da adottare anche per ciò che attiene alla sicurezza delle popolazioni;

*ppp)* prevedere che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, per ottenerne l'attuazione;

*qqq)* prevedere, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;

*rrr)* prevedere, che alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, da svolgersi in tutte le aziende con oltre quindici lavoratori una volta all'anno e in

ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza, partecipino, oltre al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al medico competente e al rappresentante per la sicurezza, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;

*sss)* stabilire che nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi siano esaminati e valutati:

1) il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione adottati e il programma di attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

2) le proposte di adozione di nuove misure di sicurezza e di igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio;

3) i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e la verifica della loro attuazione ed efficacia;

4) gli infortuni accaduti e sugli incidenti che non hanno dato origine ad infortuni;

5) i dati anonimi e collettivi sullo stato di salute dei lavoratori;

*ttt)* definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le funzioni degli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscendo loro, oltre ai compiti di orientamento e di promozione delle iniziative formative e di istanza di riferimento per la risoluzione delle controversie insorte sull'applicazione delle norme in materia di rappresentanza, informazione e formazione, anche funzioni di informazione e di supporto delle parti e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nello svolgimento delle loro funzioni;

*uuu)* stabilire che si considerano luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, e con le eccezioni ivi previste, i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile durante il lavoro;

vvv) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori strutturali, fisici, chimici, biologici, organizzativi e relazionali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;

zzz) al fine di assicurare che lo svolgimento del lavoro avvenga in un ambiente salubre, stabilire l'obbligo del datore di lavoro di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai requisiti essenziali di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, riunendo, riordinando, coordinando tra loro e innovando le disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, stabilendo, in particolare:

1) i requisiti di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro, le caratteristiche dei pavimenti, dei soffitti, delle pareti e delle finestre, delle porte e dei portoni, delle vie di circolazione, delle zone di pericolo e delle vie e uscite di emergenza;

2) i requisiti di illuminazione, privilegiando le fonti di luce naturale e comunque non dannose per la vista, di aerazione, di temperatura e di umidità dei locali;

3) i requisiti necessari affinché gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;

4) le regole necessarie al fine di assicurare una regolare e adeguata pulizia dei locali;

5) le regole necessarie per assicurare che luoghi di lavoro in cui si svolgono lavo-

razioni pericolose siano adeguatamente separati e che per l'accesso a detti luoghi siano predisposte le idonee limitazioni;

6) le regole necessarie ad assicurare adeguate tutele per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici;

7) l'obbligo di predisporre, in relazione all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni o di altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi, aree speciali senza rischio di contaminazione, dove siano messe a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande e dove sia consentito sostare e assumere cibi e bevande;

*aaaa)* stabilire i requisiti minimi di salute e sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riguardo alle condizioni ambientali, alla predisposizione di spazi e attrezzature adatti, o facilmente adattabili, alle dimensioni corporee dell'operatore, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alla previsione delle distanze di sicurezza necessarie per impedire il raggiungimento di zone pericolose, prevedendo l'obbligo dei datori di lavoro di rispettare, nella predisposizione dei posti di lavoro, i principi di ergonomia previsti dalle norme adottate dall'Ente nazionale italiano di unificazione e dalle norme armonizzate adottate dagli istituti di normazione tecnica europei e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

*bbbb)* stabilire, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i requisiti minimi dei servizi igienico-assistenziali che devono essere predisposti nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla disponibilità di acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi, alla disponibilità e ai requisiti di lavabi, gabinetti e, quando il tipo di attività lo richieda, di docce, even-

tualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi, alla disponibilità e ai requisiti, ove il tipo di attività lo richieda, di locali di riposo, di spogliatoi, di armadietti con scomparti separati per gli abiti civili e per gli abiti da lavoro e con un distinto scomparto in caso di utilizzo di mezzi di protezione contro l'esposizione ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, alla disponibilità e ai requisiti degli ambienti destinati ad uso refettorio e dei dormitori; possono essere previste, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero, in relazione a particolari situazioni o dimensioni aziendali;

*cccc*) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza, al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, prevedendo, in particolare:

1) il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni generali contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, nel citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e nel citato decreto legislativo n. 626 del 1994, relative ai presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori infortunati o colpiti da malore, prevedendo l'obbligo di tenere, in tutte le aziende ovvero unità produttive, una cassetta di pronto soccorso contenente presidi chirurgici e farmaceutici in quantità



e specie da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della presente legge, oppure, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15 e dall'allegato II del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994, e di quanto previsto dal capo III del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, l'obbligo di predisporre un locale di pronto soccorso, contenente i presidi chirurgici e farmaceutici in quantità da stabilirsi, secondo il tipo di attività e di rischio, con il medesimo regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della presente legge;

2) l'obbligo del datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia, di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, di programmare gli interventi necessari affinché i lavoratori in caso di emergenza possano mettersi al sicuro, nonchè di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

*dddd*) definire, in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

*eeee*) stabilire, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza da osservare per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, prevedendo, in particolare:

1) l'obbligo del datore di lavoro di scegliere e di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza, anche in relazione alle condizioni e alle carat-

teristiche dell'ambiente e dei sistemi di lavoro, e, comunque, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

2) l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del fabbricante, siano utilizzate correttamente e, comunque, non siano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte e siano mantenute in modo da garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, provvedendo alla manutenzione periodica delle stesse conformemente alle istruzioni del fabbricante;

3) l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente informati e addestrati sull'utilizzo delle attrezzature;

4) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

*ffff*) definire, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

*gggg*) definire, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e dal decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, gli obblighi generali del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'impiego dei dispositivi di protezione individuale necessari ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prevedendo, in particolare:

1) l'obbligo del datore di lavoro di valutare, in relazione ai rischi esistenti sui luoghi di lavoro, le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari, di scegliere i dispositivi adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e, comunque, adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità, nonché di aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;

2) l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale e di attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fermo restando il principio per cui i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione o con dispositivi di protezione collettiva o con metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro;

3) l'obbligo del datore di lavoro di destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad uso personale;

4) l'obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e in condizioni di igiene i dispositivi di protezione individuale e di provvedere affinché gli stessi siano utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante;

5) l'obbligo di fornire al lavoratore una informazione e un addestramento adeguati sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale;

6) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestra-

mento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi di protezione individuale;

*hhh*) definire movimentazione manuale dei carichi, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e di quanto stabilito per la tutela delle lavoratrici madri, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di lesioni dorso-lombari o altri rischi per la salute dei lavoratori, stabilendo, in particolare:

1) l'obbligo del datore di lavoro di evitare la movimentazione manuale dei carichi e, ove ciò non sia possibile, di adottare le misure organizzative e i mezzi appropriati per ridurre i rischi;

2) l'obbligo del datore di lavoro di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione manuale dei carichi, con riguardo alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto, alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e ai fattori individuali di rischio; l'obbligo di adottare le misure atte a limitare o a ridurre i rischi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'obbligo di assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguata e di sottoporli a sorveglianza sanitaria speciale;

*iiii*) definire videoterminale, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-

cessive modificazioni, e con le eccezioni ivi previste, ogni schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

*lll)* definire, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo di videoterminali, posto di lavoro l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero *software* per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il *modem*, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

*mmmm)* stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali, al fine di assicurare che:

1) siano definiti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e, in particolare, di quanto stabilito dall'allegato VII del suddetto decreto, i requisiti essenziali di sicurezza e salute che dovranno essere rispettati per tutti i posti di lavoro munite di videoterminale;

2) sia effettuata la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi, dei rischi legati alla postura, all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

3) vengano adottate tutte le misure necessarie in relazione ai rischi e alle possibili interazioni tra i diversi fattori di rischio relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, nonchè sia organizzato il lavoro in modo da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni;

4) siano assicurate adeguate interruzioni e pause dell'attività e adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano videoterminali, in conformità della normativa comunitaria;

5) i lavoratori ricevano dal datore di lavoro una informazione e una formazione adeguata per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista;

6) fermo restando quanto stabilito alla lettera *sss*), i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza siano adeguatamente e preventivamente informati sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro rilevanti sotto il profilo dell'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali;

*nnnn*) ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la generalità delle attività lavorative, riunire, riordinare, integrare e coordinare le disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplosivi, e le disposizioni relative alla protezione da rumore, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni, tenendo conto delle regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni relative all'impiego di gas combustibili e di gas tossici e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare riguardante l'impiego di sostanze e prodotti nocivi, stabilendo, in particolare:

1) l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi all'utilizzo di agenti, sostanze o preparati pericolosi o

nocivi, nonchè all'esposizione a rumore, e di adottare le misure di sicurezza e di gestione dell'emergenza necessarie, limitando al minimo indispensabile l'utilizzazione degli agenti e il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio;

2) l'obbligo del datore di lavoro di controllare l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso, nei casi previsti dalla legislazione vigente;

3) l'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, in caso di superamento, di adottare le misure necessarie per identificarne le cause e per ovviarvi, riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;

4) l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di igiene e di gestione dell'emergenza necessarie stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti;

5) l'obbligo di definire e di adottare tutte le misure di emergenza necessarie in caso di esposizione anormale a rumore o ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi;

6) l'obbligo di fornire ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate, nonchè alla loro nocività, ai rischi connessi all'esposizione all'agente o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare, ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi, ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento, nonchè di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie;

7) l'obbligo di fornire ai lavoratori una informazione e una formazione sui rischi specifici dovuti all'esposizione agli agenti, alle sostanze e ai preparati pericolosi o nocivi, alle mansioni assegnate e alle misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza da adottare;

8) l'obbligo di informare i lavoratori autonomi e i titolari di imprese appaltatrici che svolgono la loro attività nell'ambito aziendale sui rischi specifici dovuti all'impiego, da parte del committente, di agenti e sostanze nocive o pericolose e sulle misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza da adottare, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza stabilite per la generalità delle attività lavorative in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavoro da svolgere all'interno dell'unità produttiva;

9) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria speciale i lavoratori esposti agli agenti, alle sostanze, ai preparati pericolosi o nocivi o a rumore, nei casi previsti dalla legislazione vigente;

10) in relazione a quanto stabilito alla lettera vv), l'obbligo di tenere i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti;

11) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento e di gestione dell'emergenza organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

12) l'obbligo del medico competente di verificare preliminarmente e periodicamente lo stato di salute dei lavoratori, di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, di informare i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza sui risultati degli accertamenti sanitari, di visitare gli ambienti di lavoro e di partecipare alla programma-



zione della prevenzione e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione;

13) l'allontanamento temporaneo o definitivo del lavoratore dall'attività comportante l'esposizione a rumore o ad agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, secondo quanto stabilito alla lettera *hh*);

14) le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare al fine di assicurare che gli edifici e i locali possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione, al fine di assicurare la riduzione al minimo dell'emissione di rumore o di agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, nonché al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio;

15) le misure igieniche necessarie, prevedendo, in particolare, la disponibilità di aree speciali senza rischio di contaminazione, di servizi sanitari e di servizi igienico-assistenziali adeguati, tenuto conto di quanto previsto alle lettere da *zzz*) a *cccc*);

16) le procedure, le cautele e le misure di gestione dell'emergenza da adottare in caso di svolgimento di operazioni particolari per la cui natura è prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione;

17) l'obbligo per produttori e commercianti di non porre in commercio prodotti e sostanze di cui non siano espressamente indicate le caratteristiche ed i livelli di nocività e che non siano accompagnate da specifiche ed analitiche istruzioni per l'impiego;

*oooo*) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, tenendo conto dei principi generali in materia contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e nel de-

creto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e di ogni altra disposizione in materia;

*pppp*) riordinare e innovare le disposizioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, coordinandole con la normativa generale vigente in tema di prevenzione, sicurezza e igiene di chi lavora, al fine di definire le misure di prevenzione per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, nonché tutte le misure necessarie a prevenire rischi specifici per le donne che lavorano, secondo i seguenti principi e criteri:

1) stabilire che rientra tra i compiti di prevenzione delle unità sanitarie locali l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita e della salute della donna, con particolare rilievo per i periodi di gravidanza, sui possibili rischi e fattori di nocività collegati alle specifiche attività cui sono adette nei luoghi di lavoro e sulle possibili interazioni e sinergie tra l'attività lavorativa, il lavoro casalingo e le abitudini personali; stabilire inoltre che devono essere svolte periodicamente ricerche epidemiologiche per individuare tutti i possibili effetti del lavoro, e del doppio lavoro, sulla integrità fisica delle lavoratrici;

2) attribuire alle unità sanitarie locali il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, in caso di complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;

3) assicurare il coordinamento e la circolazione delle informazioni, compresi i dati relativi allo spostamento delle lavoratrici in gravidanza ad altre mansioni, tra i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e gli organismi preposti alla vigilanza;

4) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici, per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, a rumore e vibrazioni, nonché ai rischi connessi ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi, fisici e mentali, connessi all'attività lavorativa;

5) prevedere che i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti siano tenuti, fatto salvo il diritto alla riservatezza, ad istituire una cartella sanitaria di rischio per ciascuna lavoratrice, nella quale siano annotati tutti i rischi e i dati relativi alle esposizioni durante il lavoro, nonché registrati le malattie della gravidanza, i casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, l'epoca del parto, il peso e le malformazioni del neonato;

6) prevedere che, con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, e dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, siano definiti i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, i lavori che comportano l'esposizione ad agenti e a condizioni di lavoro pericolose o nocive ai quali non possono essere addette le lavoratrici madri, e che con il medesimo regolamento siano recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità europee concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri e siano stabilite le misure di prevenzione e di protezione da adottare nello svolgimento di attività lavorative comportanti rischi per la salute riproduttiva

maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

7) prevedere che il regolamento di cui al numero 6) debba essere aggiornato, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e quando sia necessario adeguare ed integrare la disciplina alle linee direttrici adottate dalla Commissione delle Comunità europee;

*qqq)* adottare i provvedimenti necessari per l'individuazione, in tutte le amministrazioni pubbliche, del dirigente al quale dovranno essere attribuiti, secondo i principi della presente legge, gli obblighi e le funzioni di datore di lavoro, nonchè per l'individuazione dei dipendenti ai quali dovranno essere attribuiti gli obblighi e le funzioni di dirigente e di preposto ai sensi della normativa prevenzionistica, ispirandosi, per tali individuazioni, al criterio degli effettivi poteri di gestione e di organizzazione ed al principio della garanzia della copertura totale da ogni rischio;

*rrrr)* prevedere l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di definire un piano di rientro nella sicurezza e di formalizzare le procedure di manutenzione necessarie al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo;

*ssss)* definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione, anche mediante convenzioni con i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;

*tttt)* prevedere che le pubbliche amministrazioni siano obbligatoriamente tenute a destinare una quota di risorse economiche all'attività di prevenzione, stabilendo altresì che, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti per gli adempimenti in materia

di sicurezza, il responsabile sia tenuto a segnalare tempestivamente le necessità agli organi competenti e ad adottare tutte le misure provvisorie necessarie, compresa la sospensione dell'attività pericolosa;

*uuuu*) ridefinire, nell'ambito della pubblica amministrazione, i compiti degli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, assicurando loro gli stessi diritti di informazione e consultazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e prevedendo espressamente che i correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni dovranno essere assolti nei confronti sia delle rappresentanze sindacali, sia degli organismi paritetici;

*vvvv*) introdurre le disposizioni generali necessarie al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico, comprendente tutte le attività inerenti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla ortofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, nonché tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura;

*zzzz*) ai fini di cui alla lettera *vvvv*), stabilire che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli si applichino, eventualmente in misura differenziata in relazione alla tipologia aziendale:

1) alle aziende agrarie condotte con salariati, fissi o avventizi, condotte direttamente dal proprietario oppure condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o altri contratti agrari;

2) alle aziende forestali, pubbliche o private, comunque condotte;

3) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

4) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

5) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

6) alle aziende, di qualsiasi tipo, condotte in forma associata e cooperativistica;

*aaaaa*) stabilire la competenza delle unità sanitarie locali in materia di vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, integrando le disposizioni vigenti al fine di assicurare che le unità sanitarie locali dispongano del personale avente le competenze tecniche e professionali necessarie;

*bbbbb*) definire le procedure necessarie al fine di assicurare ai servizi di sicurezza e prevenzione del lavoro il supporto tecnico dei servizi e presidi multizonali di prevenzione e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello nazionale;

*cccc*) prevedere l'attivazione di piani di prevenzione specifici per il settore agricolo, da realizzarsi attraverso la collaborazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, dei servizi di igiene e sanità pubblica e dei servizi veterinari operanti sul territorio;

*dddd*) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi allo svolgimento dei lavori agricoli e, in particolare, i rischi relativi ai luoghi, agli ambienti e ai posti di lavoro, i rischi relativi all'impiego di macchine agricole e i rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche, di agenti o altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi e allo sviluppo, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, di polveri di origine vegetale e minerale;

*eeee*) stabilire che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura, i commercianti e rivenditori degli stessi, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori sono tenuti, oltre che al rispetto delle disposizioni del testo unico emanato ai sensi della presente legge, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari

stabilite per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo e, in particolare, delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, all'impiego di macchine agricole e all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e all'esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni;

*fffff)* prevedere che tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni e i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi, hanno il dovere di rispettare gli obblighi di sicurezza stabiliti per la generalità dei lavoratori; per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche semplificate, basate, in particolare, sull'informazione e la formazione;

*ggggg)* prevedere misure idonee a consentire che gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori stagionali possano essere adempiuti a livello interaziendale, fermo restando il dovere del datore di lavoro di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici del luogo e dell'attività lavorativa;

*hhhhh)* prevedere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la generalità delle attività lavorative, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vietando l'utilizzo degli stessi da parte di più persone e vietando l'uso degli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi; sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;

*iiiiii)* stabilire l'obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori sui rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche e al lavoro in ambienti polverosi o inquinati; prevedendo altresì che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedano

le organizzazioni professionali agricole, d'intesa con i servizi pubblici di prevenzione, mediante apposite conferenze periodiche;

*lllll*) estendere ai lavoratori agricoli la sorveglianza sanitaria specifica, mirata ai rischi ai quali sono esposti, preventiva e periodica, nei casi previsti dalla legge;

*mmmmm*) prevedere, per i lavoratori agricoli stagionali, la predisposizione di un libretto di idoneità sanitaria e le misure necessarie per adeguare le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria specifica di cui al numero 94) alla particolarità del rapporto;

*nnnnn*) al fine di assicurare la tutela della salute e la prevenzione in relazione alla specificità femminile:

1) stabilire che, in tutte le aziende agricole che occupano personale femminile, il titolare e i dirigenti sono tenuti ad informare le lavoratrici sui possibili rischi e fattori di nocività presenti e collegati alle specifiche attività cui sono addette e ai rischi per la salute riproduttiva collegati all'esposizione durante il lavoro;

2) assicurare che i luoghi di lavoro siano sempre separati da quelli di abitazione e stabilire le cautele che devono essere adottate in caso di impiego di prodotti e sostanze nocivi per il passaggio dagli ambienti di lavoro a quelli abitativi;

3) definire, aggiornando le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e tenuto conto di quanto stabilito dal titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i requisiti igienici dei locali di abitazione;

*ooooo*) fatte salve le norme penali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nel comparto agricolo, prevedere norme contenenti sanzioni penali per le infrazioni alle predette disposizioni, nei limiti dell'am-



menda fino a lire 8 milioni o dell'arresto fino a sei mesi, da comminare in relazione alla gravità del pericolo e della condotta;

*ppppp*) ridefinire la composizione e il ruolo della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, stabilendone i criteri di strutturazione e di operatività in modo da distinguere e specificare i compiti generali di indirizzo dai compiti di carattere tecnico;

*qqqqq*) attribuire, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'interno mediante le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, anche mediante propri dipartimenti periferici, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per mezzo degli ispettorati del lavoro, al Ministero delle attività produttive, per il settore estrattivo, mediante gli uffici della direzione generale delle miniere, all'Istituto italiano di medicina sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), agli enti di patronato e agli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel campo della sicurezza del lavoro, il compito di svolgere attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni;

*rrrrr*) definire e precisare le competenze istituzionali, e in particolare i compiti riservati al Governo e quelli attribuiti alle regioni, agli enti locali ed agli istituti di ricerca, tenendo conto dei provvedimenti legislativi emanati, per il riparto delle competenze tra gli organi centrali e il sistema delle autonomie, e per il decentramento;

*sssss*) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nello svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza, prevedendo altresì idonee forme di coordinamento permanente, anche a livello regionale e locale, tra le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle regioni e dei comuni, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi di tutela degli ambienti di lavoro e di vita;

*ttttt*) definire le procedure necessarie per assicurare a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici che svolgono attività in materia prevenzionistica l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle loro funzioni e, in particolare, per assicurare ai servizi di prevenzione e di sicurezza sul lavoro l'accesso a tutti i dati utili per l'attività di prevenzione in possesso dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, dei servizi di igiene pubblica del territorio, di ogni altro ufficio o ente pubblico, delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

*uuuuu*) al fine di assicurare la conoscenza scientifica, programmata e continuata nel tempo delle condizioni di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, prevede un sistema, operante su scala nazionale, di raccolta e di analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, indipendentemente dalla prognosi e dalla durata dell'assenza dal lavoro, alle malattie professionali e allo sviluppo di nuove malattie o disturbi collegati

alle condizioni di lavoro, da effettuarsi mediante la raccolta, da parte dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, dei risultati non nominativi degli accertamenti effettuati sui luoghi di lavoro dai medici addetti alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e mediante l'analisi degli stessi da parte degli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della prevenzione; prevedere che i risultati della raccolta dei dati e delle analisi effettuate siano inclusi nel sistema informativo di cui alla lettera vvvvv);

vvvvv) al fine di stabilire agevoli canali di informazione e di trasmissione di dati tra tutti gli organismi, enti o istituti pubblici impegnati nell'attività di prevenzione, prevedere che con apposito regolamento siano definite le modalità per la realizzazione di un completo sistema informativo sulla sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, anche mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati munite di sistemi di classificazione e di codificazione compatibili con gli *standard* stabiliti dalla Unione europea;

zzzzz) adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare lo svolgimento di indagini e ricerche mirate alla conoscenza delle nuove patologie e dei disturbi connessi alle condizioni di lavoro, alla migliore conoscenza della potenziale nocività di sostanze e prodotti impiegati nei processi produttivi e dei nuovi fattori di rischio per le malattie presenti negli ambienti chiusi e negli uffici, nonchè all'individuazione delle misure di prevenzione necessarie, da adottarsi anche a livello locale, mediante la collaborazione di istituti di prevenzione e di centri scientifici di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca applicata da parte degli istituti e dipartimenti universitari di medicina del lavoro, dei quali dovrà essere assicurato il potenziamento ed una più stretta collaborazione con gli organismi addetti alla prevenzione, garantendo un sistema completo di raccolta di dati relativi a tutti i rischi di lavoro, anche sulla

base di una corretta impostazione di epidemiologia occupazionale;

*aaaaaa*) prevedere sistemi di raccordo e di armonico temperamento tra le esigenze di ricerca, di studio e di programmazione sanitaria e quelle di riservatezza di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, in modo che la tutela ivi prevista non precluda ogni possibilità di ricerca pubblica, soprattutto a livello epidemiologico;

*bbbbbb*) riordinare la normativa in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro attribuendo tutte le relative funzioni di controllo alle unità sanitarie locali, prevedendo l'intervento di altri organi pubblici solo in casi del tutto eccezionali e ove tale intervento sia motivato da ragioni obiettive e imprescindibili, assicurando, anche in tali casi, il coordinamento delle varie attività e prevedendo misure certe contro ogni possibile sovrapposizione o conflitto di competenze; riordinare altresì tutta la materia della vigilanza nei settori portuali, evitando ogni forma di polverizzazione di competenze e definendo ambiti precisi di intervento, con attribuzione prioritaria dei compiti e delle funzioni alle unità sanitarie locali e considerando come eccezionale e ammissibile solo quando sia giustificata da ragioni oggettive la competenza di altri organi o autorità;

*cccccc*) introdurre idonee procedure per assicurare la collaborazione permanente tra tutti gli organi pubblici che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita, anche al fine di un impegno coordinato contro il lavoro irregolare e contro le carenze che esso comporta anche sul piano della sicurezza;

*dddddd*) ridefinire la materia delle omologazioni e dei controlli periodici, assumendo come base, e salvo deroghe per specifiche condizioni di rischio, il sistema dell'autocertificazione del costruttore, per l'omologazione, e quello dei controlli periodici da parte del datore di lavoro, per impianti e apparecchiature, riservando al servizio pubblico

il compito della vigilanza per campione e secondo criteri di priorità che tengano conto dell'entità e diffusione del rischio;

*eeeeee*) fermi restando i poteri di intervento riconosciuti agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, attribuire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il potere di adottare i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato e il divieto di produzione, vendita, concessione in uso e utilizzazione di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale, strumenti tecnici e attrezzi di lavoro non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari;

*ffffff*) riordinare, coordinare e riunire le disposizioni relative ai poteri di intervento degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e in ogni altra disposizione vigente in materia al fine di prevedere, oltre al potere di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la facoltà di emanare provvedimenti volti a specificare le modalità di adempimento dei precetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e all'adozione di misure di sicurezza necessarie non previste da disposizioni legislative o regolamentari, nonchè di emanare disposizioni volte all'integrazione o alla modifica del documento di valutazione dei rischi nei casi di gravi carenze del medesimo;

*gggggg*) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di un rischio grave ed imminente, anche all'esterno dell'impianto, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto

d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

*hhhhh*) assicurare la facoltà del personale addetto alla vigilanza di visitare senza preavviso, a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro, informandone il datore di lavoro;

*iiiiii*) stabilire le procedure necessarie affinché gli organi di vigilanza, in relazione all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni regolamentari, possano emanare disposizioni, sulla base delle norme di buona tecnica, in caso di disaccordo tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per altri tipi di controversie;

*llllll*) definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali, per le piccole imprese e per gli artigiani che investano in sicurezza e predispongano programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene, per i quali si prospettino difficoltà ed oneri di carattere economico non superabili con i propri mezzi o comunque non sostenibili senza aggravii e squilibri rilevanti sulla situazione economico-finanziaria della propria impresa;

*mmmmm*) prevedere che le disposizioni in materia di prescrizione trovino applicazione a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previste dalle leggi in vigore, con esclusione in ogni caso dei reati istantanei;

*nnnnn*) stabilire, per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, un termine non superiore al periodo tecnicamente necessario e in nessun caso superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, a richiesta del contravventore e con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a tre mesi;

*ooooo*) riordinare l'apparato sanzionatorio, modificando eventualmente l'entità

delle pene nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, e spostando a livello di pena principale in tutti i casi in cui appaia utile, in relazione a situazioni di pericolo o di particolare gravità, sanzioni di natura interdittiva;

*pppppp*) al fine di assicurare, anche sotto il profilo della tutela penale, il rispetto degli attuali livelli di sicurezza, prevedere idonee sanzioni penali, proporzionate alla gravità dell'infrazione, in relazione alla violazione dei nuovi obblighi posti a carico dei datori di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla tutela della salute riproduttiva delle lavoratrici madri ed alla tutela della specificità femminile e dei lavoratori atipici, nonché alle disposizioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari, compresi i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature munite di videoterminale e delle misure di sicurezza relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di agenti, sostanze o prodotti pericolosi o nocivi, delle prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza e delle misure e dei mezzi necessari per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi stabiliti dal testo unico e dai relativi regolamenti di attuazione;

*qqqqqq*) prevedere che per i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia irrogata una pena detentiva, sia obbligatoria l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione temporanea dei benefici contributivi e da agevolazioni fiscali in atto per l'azienda;

rrrrrr) prevedere, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi in violazione di norme generali o specifiche di tutela della sicurezza e igiene del lavoro, l'obbligatorietà della applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale;

ssssss) prevedere espressamente che nei procedimenti penali in materia di sicurezza e igiene del lavoro le organizzazioni sindacali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano legittimati a costituirsi parte civile, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante la rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e di lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni limitrofe ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.

#### Art. 5.

*(Delega per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e nei cantieri temporanei o mobili, con estensione della relativa disciplina, per quanto compatibile, ai cantieri fissi, al fine di riunire, coordinare, anche con i principi generali stabiliti dalla presente legge, integrare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge in materia di sicurezza in caso di affidamento di lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.



2. Al fine di assicurare l'applicazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, delle disposizioni relative agli obblighi del committente e alle misure di sicurezza da attuare per l'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il decreto legislativo di cui al comma 1 sono altresì dettate le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento delle suddette disposizioni con la legge quadro in materia di lavori pubblici e con la legislazione antimafia.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive, al fine di riunire, riordinare, coordinare, anche con i principi generali stabiliti dalla presente legge, e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in sotterraneo, volto ad aggiornare, integrare e coordinare con i principi generali della presente legge le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, sulla base dei principi generali stabiliti dalla presente legge, le regole, le procedure e le misure per la tutela della sa-

lute e della sicurezza del lavoro agricolo, secondo i seguenti principi e criteri:

*a)* definire gli ambienti di lavoro agricolo distinguendo gli ambienti chiusi o confinati rispetto alle zone aperte;

*b)* stabilire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli ambienti chiusi o confinati, tenendo conto di quanto previsto per la generalità degli ambienti di lavoro e di quanto stabilito dalle disposizioni del titolo II, capi I, II, IV, V e VI, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, del titolo II, capi I e II, e del titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché della normativa vigente relativa all'uso dell'energia elettrica;

*c)* ferma restando l'applicazione anche alle aziende agricole degli obblighi di notifica preliminare di cui alle lettere *u)* e *v)* dell'articolo 4, prevedere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sanitaria preventiva per la destinazione dei locali alla prima lavorazione dei prodotti agricoli, animali e vegetali, alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate;

*d)* stabilire, per gli ambienti esterni, le modalità di realizzazione della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'utilizzazione di impianti e di macchine adatti alle lavorazioni da eseguire, alla sistemazione idraulica dei terreni e all'eliminazione dei rischi relativi al movimento dei mezzi meccanici;

*e)* riordinare e aggiornare le disposizioni in materia di igiene relative alle aziende agricole di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, coordinandole e integrandole con le disposizioni

stabilite per la generalità delle attività lavorative in materia di servizi igienico-assistenziali, prevedendo altresì l'obbligo di garantire sempre, anche nei lavori in campagna, la disponibilità di acqua per le abluzioni, nonchè l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori che impiegano sostanze chimiche spogliatoi con armadietti a scomparti distinti per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e i mezzi individuali di protezione;

f) stabilire il divieto di produzione, di immissione sul mercato e di utilizzazione di macchine agricole o forestali e di macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi o confinati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

g) stabilire i requisiti essenziali di salute e sicurezza delle macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi, secondo i seguenti criteri:

1) definire macchine agricole quelle: generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici, da fermo o in movimento; per i lavori del terreno: iniziali, dirompenti, per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali; per la concimazione; per la semina; per l'irrigazione; per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante; per la raccolta dei prodotti, quali foraggi, cereali, olive, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, delle piante da fibra tessile, comprese quelle semoventi; forestali; per il trasporto; per la trebbiatura;

2) definire macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi quelle che vengono utilizzate: per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta; per la selezione delle sementi; per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi; per la preparazione dei mangimi; per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte; per le lavorazioni enologiche; per le lavorazioni

delle olive ed il confezionamento dell'olio; per la lavorazione del latte e derivati; per la lavorazione delle carni; per la lavorazione, il confezionamento e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

3) definire caratteristiche omogenee di sicurezza, riordinando, coordinando, integrando e innovando la normativa vigente in materia di trattori agricoli o forestali a ruote, o comunque semoventi, nonché definire, per tutte le macchine agricole generatrici di potenza trasmessa, da fermo o in movimento, a macchine operatrici e per le macchine semoventi, i requisiti di sicurezza in relazione ai rischi connessi: alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo ed alla protezione contro eventuali ribaltamenti; alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento; alla modalità di attacco degli attrezzi trainati o portati; alla realizzazione dei circuiti elettrici; al posizionamento degli scarichi dei motori;

4) stabilire, per le macchine di cui al numero 3), i requisiti necessari affinché esse siano realizzate e mantenute in condizioni tali da: contenere la rumorosità, provvedendo a definire i relativi valori limite, entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente; eliminare o ridurre le vibrazioni, provvedendo a definire i relativi valori limite; eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica; proteggere l'operatore dall'irradiazione termica dei motori endotermici;

h) riunire, riordinare ed integrare le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, definendo, in particolare:

1) l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di evidenziare sulle confezioni, ovvero, quando non sia possibile farlo chiaramente, nelle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori e i metodi per prevenirli, nonchè tutte le indicazioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

2) l'obbligo e le modalità di registrazione della movimentazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, dall'acquisto all'immagazzinamento alla distribuzione;

*i)* stabilire le modalità di conservazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, tenuto conto della loro tossicità e delle caratteristiche di infiammabilità, comburenza, esplosione, prevedendo l'obbligo di conservazione dei presidi sanitari in appositi locali opportunamente segnalati e comunque separati, in particolare, da quelli dove sono conservati gli alimenti sia di uso umano sia di uso animale; prevedere inoltre, per le sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive secondo la normativa vigente in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'obbligo di conservazione in locali, armadietti o cassette separati e chiusi a chiave; stabilire inoltre le caratteristiche edilizie e di sicurezza dei locali adibiti alla conservazione di sostanze molto tossiche e nocive;

*l)* ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi e all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni previste per la generalità delle attività lavorative, nonchè delle disposizioni relative al lavoro in ambienti inquinati, stabilire l'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare i rischi connessi allo sviluppo di polveri di origine vegetale o animale, alla manipolazione e all'impiego dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, nonchè

l'obbligo di utilizzare correttamente le sostanze chimiche, di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di attenersi alle indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi di accompagnamento dei prodotti;

*m)* definire i valori limite di esposizione ad agenti, sostanze, preparati, polveri ed altri contaminanti che si possono sviluppare negli ambienti chiusi o confinati;

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino e all'integrazione, secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, della normativa in materia di radiazioni ionizzanti stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonchè a definire, riordinando le disposizioni legislative vigenti in materia ed integrandole secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, le regole e le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici ed elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino, all'aggiornamento e al coordinamento con i principi generali della presente legge delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare riguardante le regole e le procedure di costruzione, i requisiti essenziali di sicurezza e le procedure di manutenzione dei generatori di vapore, dei recipienti di vapore e dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, nonchè i requisiti essenziali di sicurezza dei locali in cui sono collocati i generatori di vapore e le procedure relative all'omologazione e alle verifiche periodiche di sicurezza effettuate dalle istituzioni pubbliche.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad aggiornare e a coordinare con i principi di cui alla presente legge la normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad aggiornare, integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici, e, in particolare, volti ad aggiornare ed integrare secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro nei trasporti terrestri e pubblici, compresi gli impianti della Ferrovie dello Stato Spa, nella navigazione marittima, interna e aerea, negli impianti telefonici, nei cassoni ad aria compressa, nell'industria della cinematografia e della televisione e nel settore delle poste e telecomunicazioni.

10. I decreti legislativi previsti dal presente articolo devono essere conformi ai principi generali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro stabiliti dalla presente legge e devono altresì provvedere al riordino dell'apparato sanzionatorio, tenendo conto di quanto già previsto in tema di sanzioni nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, ed eventualmente modificando l'entità delle pene nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, prevedendo a livello di pena principale anche sanzioni accessorie, di natura interdittiva o comunque atipica.

11. In nessun caso, i decreti legislativi previsti dal presente articolo possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela, una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze o una riduzione dell'en-

tità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.

12. Lo schema dei decreti legislativi di cui al presente articolo è trasmesso al Parlamento per il relativo parere che deve essere espresso entro trenta giorni. Il parere è vincolante sui punti sui quali le valutazioni sono concordi.

13. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere aggiornati ogniqualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, con lo stesso procedimento previsto per la loro emanazione.

14. Nelle attività concernenti i servizi e gli impianti gestiti dalla Ferrovie dello Stato Spa, i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'esercizio dei trasporti terrestri e pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna, i decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri competenti, nel rispetto, quando esistenti, dei codici, delle convenzioni o delle risoluzioni internazionali, ratificate o approvate dall'Italia.

#### Art. 6.

##### *(Regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, è emanato un regolamento di carattere attuativo e tecnico riguardante:

a) le disposizioni specifiche e i requisiti essenziali di sicurezza da adottare in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del



Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, in attuazione dei principi di cui all'articolo 4, numero 72), della presente legge;

*b)* i requisiti essenziali di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri da 66) a 70) dell'articolo 4 della presente legge;

*c)* i requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari e attrezzature di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera *a)*, della presente legge;

*d)* i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in at-

tuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera a), della presente legge;

e) i requisiti essenziali di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri 75) e 76) dell'articolo 4 della presente legge;

f) le regole specifiche relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di materie, sostanze e prodotti pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplosivi, nonché alla protezione da agenti cancerogeni, biologici, fisici e chimici e da altri agenti nocivi, tenendo conto, in attuazione dei principi indicati al numero 81) dell'articolo 4 della presente legge, delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nella legge 19 luglio 1961, n. 706, e successive modificazioni, nella legge 5 marzo 1963, n. 245, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'impiego di gas tossici e di gas combustibili e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, disponendo la classificazione delle materie,

sostanze e preparati in relazione alla loro pericolosità e la definizione dei valori limite di esposizione e stabilendo espressamente che il mancato superamento di tali valori non esime il datore di lavoro dall'adozione delle misure di sicurezza che consentano un ulteriore abbassamento dei livelli di esposizione;

g) le prescrizioni specifiche per la segnaletica di sicurezza, tenendo conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, in attuazione dei principi indicati al numero 82) dell'articolo 4 della presente legge;

h) le misure e i mezzi specifici necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, in attuazione dei principi indicati al numero 77) dell'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge.

3. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni.

4. Il regolamento è aggiornato, tenendo conto di tutte le norme di attuazione di direttive comunitarie, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, garantendo in ogni caso il miglioramento o il mantenimento dei livelli di tutela previsti. Agli aggiornamenti di disposizioni di mero carattere tecnico, sulla base di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, si potrà provvedere con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità, secondo i principi e con le garanzie di cui al primo periodo del presente comma.

## Art. 7.

*(Attuazione delle direttive comunitarie)*

1. Le direttive dell'Unione europea in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative sono attuate nei tempi e secondo le procedure stabilite dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni.

2. Ogni tre anni il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, presenta al Parlamento un disegno di legge recante delega al Governo per l'integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge con le nuove disposizioni legislative o regolamentari relative ai principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro adottate in attuazione delle direttive comunitarie.

3. Ogni tre anni il Governo, con uno o più regolamenti da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, integra e coordina le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro previste dalla presente legge con le nuove disposizioni relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie. Lo schema dei regolamenti è trasmesso al Parlamento per il relativo parere che deve essere espresso entro quaranta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema al Parlamento per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro trenta giorni.

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il Governo è delegato a stabilire che le disposizioni del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4, dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 e del regolamento di cui all'articolo 6 entrino in vigore in un termine non superiore a sei mesi dalla rispettiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 9.

*(Abrogazioni)*

1. Il Governo è autorizzato a procedere, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei livelli di tutela, all'abrogazione delle disposizioni vigenti relative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge, o comunque con esse incompatibili, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

## Art. 10.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in essa stabiliti, potranno essere emanate con la stessa procedura impiegata per l'emanazione del primo provvedimento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.





